Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 338

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 31 dicembre 1963

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale"*, alle condizioni sopra indicate, servendosi possibilmente del modulo di c/c all'uopo già trasmesso.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 338 DEL 31 DICEMBRE 1963:

Ministero del Tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 30 novembre 1963, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(11601)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 15 *settembre* 1963
registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1963
registro n. 72 *Difesa-Esercito, foglio n.* 200

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione della croce al merito di guerra già loro conferita con la determinazione in testa a ciascuno indicata:

Determinazione del Comando truppe Albania in data 14 *agosto* 1920

AGOSTINI Ernesto, nato il 3 giugno 1897 a Bagni della Porretta (Bologna), sergente Corpo aeronautico. — Pilota d'aeroplano eseguì voli di bombardamento tornando al campo con l'apparecchio colpito da fuoco di fucileria. — Cielo d'Albania, 27 luglio-2 agosto 1920.

Determinazione del Comando truppe Albania in data 14 *agosto* 1920

LAVARONI Leoniero, nato il 4 maggio 1899 ad Udine, tenente Reggimento fanteria Piacenza ovest. — Comandante di plotone in combattimento teneva contegno calmo e sereno, incitando i propri dipendenti alla resistenza e dando personalmente esempio di ardimento e di coraggio. — Quota 213, Valona, 11 giugno 1920.

Determinazione del Comando del XVI Corpo d'armata in data 2 *settembre* 1918

LA ROCCA Alfredo, nato l'8 dicembre 1894 a Venosa (Potenza), tenente 204° Reggimento fanteria. — Comandante di pattuglia di ricognizione, la guidava con perizia, coraggio e spirito aggressivo fin sotto i reticolati nemici per riconoscere le difese avversarie. Noncurante del fuoco di fucileria nemica, faceva di proposito bruciare un tratto di boscaglia nell'intento di provocare la reazione dell'artiglieria avversaria ed individuarne così le posizioni. — Albania, 30 aprile 1918.

Determinazione del Comando della 35ª Divisione fanteria in data 20 *gennaio* 1919

MANNI Luigi, nato il 22 dicembre 1896 a Soleto (Lecce), soldato 64° Reggimento fanteria. — Latore di ordini, assolveva il proprio compito con calma ed ardimento. Conscio della difficile situazione, ritornava subito sulla linea del fuoco per continuare a combattere. — Cer-Serbia, 29 settembre 1918.

Determinazione del Comando XXVIII Corpo d'armata in data 21 *settembre* 1918

RENZI Enzo, nato il 1° luglio 1890 ad Imola (Bologna), capitano XXVIII Corpo d'armata. — Organizzava con perizia, intelligenza e zelo la rete del servizio telegrafonico e ottico della artiglieria di Corpo d'arma. Durante l'azione accorreva di persona nelle zone più avanzate, assicurando così, con provvedimenti tempestivi, il regolare funzionamento del servizio, nonostante i numerosi guasti prodotti dall'intenso tiro nemico. — Piave, 1918.

Determinazione del Comando dell'VIII Corpo d'armata in data 20 *agosto* 1918

TENTORIO Luigi, nato il 18 giugno 1899 a Cernusco Montevecchia, caporal maggiore 74° Reggimento fanteria. — Nel corso dell'azione dava chiara prova di alto sentimento del dovere, sprezzo del pericolo ed ammirevole sprito combattivo. — Piave, 19, 20, 21 giugno 1918.

(10498)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. 1987.

Istituzione presso l'Istituto tecnico industriale di Rho dell'indirizzo specializzato per la chimica nucleare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Visto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1947, con il quale è stata approvata la tabella organica dello Istituto tecnico industriale di Rho;

Ritenuta l'opportunità di istituire un nuovo indirizzo specializzato presso l'Istituto tecnico industriale medesimo;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1961 è istituito presso lo Istituto tecnico industriale di Rho l'indirizzo specializzato per la chimica nucleare.

I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso l'Istituto stesso sono indicati nella tabella A annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Alla istituzione di cui al precedente art. 1 si applicano le norme stabilite dagli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'Istituto suddetto è stabilito in lire 121.641.000.

Art. 3.

La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sul cap. 115, art. 1, del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1961-62 e sul capitolo e articolo corrispondenti degli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1961

GRONCHI

BOSCO — SCELBA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 130. — VILLA

TABELLA A

Tabella organica dell'Istituto tecnico industriale « S. Cannizzaro » per la chimica industriale e per la chimica nucleare di Rho

Numero dei corsi: 3 { 2 per la chimica industriale; 1 per la chimica nucleare }

Denominazione delle cattedre o dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
I. — Personale direttivo e insegnante			
1. Preside con insegnamento	1	—	Il Preside ha l'obbligo di insegnare in una cattedra di materie tecniche
2. Lingua e lettere italiane - Storia ed educazione civica	3	—	Ciascuno nelle classi I e II di un corso
3. Lingua e lettere italiane - Storia ed educazione civica	3	—	Ciascuno nelle classi III, IV e V di un corso
4. Matematica	1	—	Nelle classi I e II di due corsi
5. Matematica	1	—	Nelle classi III e IV dei tre corsi
6. Matematica	—	1	—
7. Scienze naturali e geografia	1	—	Nelle classi I e II dei tre corsi
8. Lingua straniera	1	—	Nelle classi I e II dei tre corsi
9. Complementi tecnici di lingua straniera	—	1	—
10. Fisica e laboratorio - Complementi di fisica e laboratorio	2	—	Ciascuno: nella I, II e III classe di un corso per la chimica industriale e, alternativamente, nella I o nella II classe del corso per la chimica nucleare
11. Fisica nucleare e laboratorio	1	—	Nelle classi del corso per la chimica nucleare
12. Disegno	2	—	Ciascuno nelle classi I e II di un corso e alternativamente nella I o II classe di un altro corso

Segue TABELLA A

Denominazione delle cattedre o dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
13. Elettrotecnica e laboratorio	—	1	—
14. Elettronica e laboratorio	—	1	—
15. Macchine	—	1	—
16. Chimica e laboratorio	3	—	Ciascuno nelle classi di un corso
17. Complementi di chimica, elettrochimica e laboratorio	1	—	Nelle classi dei due corsi per la chimica industriale
18. Chimica industriale	1	—	Nelle classi dei due corsi per la chimica industriale
19. Analisi chimica generale e tecnica e laboratorio	2	—	Ciascuno nella III e IV classe di un corso per la chimica industriale
20. Analisi chimica generale e tecnica e laboratorio	2	—	Ciascuno nella V classe di un corso per la chimica industriale
21. Impianti chimici e disegno	1	—	Nelle classi di due corsi per la chimica industriale
22. Analisi chimica e laboratorio	2	—	Un titolare nella III classe del corso per la chimica nucleare e l'altro nella IV e V classe dello stesso corso
23. Chimica fisica ed elettrochimica	—	1	—
24. Chimica industriale ed impianti chimici	—	1	—
25. Chimica nucleare industriale	—	1	—
26. Radiochimica e laboratorio	1	—	Nella V classe del corso per la chimica nucleare
27. Igiene delle radiazioni	—	1	—
28. Elementi di diritto ed economia	—	1	—
29. Religione	—	1	—

Segue TABELLA *A*

Denominazione delle cattedre o dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
II. — *Personale insegnante tecnico-pratico*			
1. Insegnante tecnico-pratico nel reparto aggiustaggio	—	1	—
2. Insegnante tecnico-pratico coadiutore per il laboratorio di fisica e di complementi di fisica	1	—	—
3. Insegnanti tecnico-pratici coadiutori per i laboratori di chimica	2	—	—
4. Insegnante tecnico-pratico coadiutore per il laboratorio di elettrotecnica	—	1	—
5. Insegnante tecnico-pratico coadiutore per il laboratorio di complementi di chimica, elettrochimica e chimica fisica	1	—	—
6. Insegnanti tecnico-pratici coadiutori per il laboratorio di analisi chimica generale e tecnica	4	—	—
7. Insegnante tecnico-pratico coadiutore per il laboratorio di fisica nucleare	—	1	—
8. Insegnante tecnico-pratico coadiutore per il laboratorio di elettronica	—	1	—
9. Insegnante tecnico-pratico coadiutore per il laboratorio di radiochimica	—	1	—
10. Insegnanti tecnico-pratici	—	3	
III. — *Personale amministrativo*			
1. Segretario ragioniere economo	1	—	—
2. Applicati .	6	—	—
IV. — *Personale ausiliario*			
1. Bidelli	8	—	

Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per la pubblica istruzione
BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1963, n. 1860.

Istituzione di un posto di professore di ruolo di « Chirurgia plastica ricostruttiva » presso la Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano in data 23 settembre 1963 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università di Milano.

Art. 2.

E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla

istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « Chirurgia plastica ricostruttiva » in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università di Milano nella tabella *d*) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione della entrata al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1963

SEGNI

GUI — COLOMBO

Visto, il guardasigilli REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1963
Atti del governo, registro n. 179, foglio n. 10. — VILLA

Repertorio n. 256

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo di chirurgia plastica ricostruttiva presso la Facoltà di Medicina e chirurgia.

L'anno millenovecento sessantatre e questo giorno ventitre del mese di settembre in Milano, in una sala del Rettorato dell'Università, avanti a me dott. Roberto Buongiovanni direttore amministrativo della Università degli studi di Milano, nella veste di funzionario delegato, con decreto rettorale, a ricevere in forma pubblica amministrativa gli atti e i contratti che si stipulano nell'interesse della Università medesima, ai sensi dell'art. 129 del vigente regolamento generale universitario ed alla presenza dei signori:

dott. Maurizio Aureli: funzionario;

sig. Piero Rossi: funzionario,

testimoni noti ed idonei a termine di legge e da me personalmente conosciuti, si sono costituiti

Da una parte

il prof. gr. uff. C. Mario Cattabeni, nato a Mestre (Venezia) il 17 ottobre 1911, rettore della Università degli studi di Milano, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Università del 31 luglio 1963;

Dall'altra

il sig. don Ugo dei Marchesi Theodoli nato a Roma il 25 agosto 1886 delegato dall'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, debitamente autorizzato dal Consiglio di reggenza della Associazione stessa alla firma del presente atto con deliberazione del 22 agosto 1963.

Premesso

che lo statuto dell'Università degli studi di Milano, nell'ordinamento didattico della Facoltà di Medicina e chirurgia, comprende fra gli insegnamenti complementari quello di Chirurgia plastica ricostruttiva;

che la Facoltà di Medicina e chirurgia, considerata l'importanza assunta da tale disciplina, sia ai fini didattici che della ricerca scientifica, ha ravvisato l'opportunità di offrire agli studenti una più completa specifica cultura, mediante la istituzione della cattedra di ruolo;

che l'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, sicura di facilitare i compiti della Facoltà di Medicina e chirurgia in questo particolare settore dell'insegnamento, è venuta nella determinazione di assumere l'onere finanziario per la istituzione della cattedra di ruolo destinata all'insegnamento di Chirurgia plastica ricostruttiva;

che il Consiglio della Facoltà di Medicina e chirurgia, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione della Università degli studi di Milano hanno esaminato ed approvato nei limiti delle rispettive competenze la proposta per la istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo, destinato alla disciplina stessa;

Tutto ciò premesso

fra l'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, rappresentata come sopra e l'Università degli studi di Milano nella persona del suo rettore prof. C. Mario Cattabeni si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

L'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, affinchè presso la Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Milano, con sede negli Istituti clinici di perfezionamento, venga attuato l'insegnamento di Chirurgia plastica ricostruttiva si impegna a versare alla Università medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale scopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

a) L. 4.700.000 (lire quattromilionisettecentomila) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo;

b) L. 940.000 (lire novecentoquarantamila) pari al 20% del contributo di cui alla lettera *a*), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Università degli studi di Milano in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, d'importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 1, l'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore dei professori universitari, l'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, si impegna altresì, ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera *b*).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

L'Università degli studi di Milano per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo della cattedra di Chirurgia plastica ricostruttiva.

L'Università degli studi di Milano verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 1, comma *b*), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, comma secondo.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di Chirurgia plastica ricostruttiva e si riterrà tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 6.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

b) se vengono a cessare in tutto od in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti;

c) se non vengono aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Il presente atto redatto in forma pubblica amministrativa, viene stipulato nell'interesse dell'Università degli studi di Milano ed è esente da tassa di registro e bollo a norma delle vigenti disposizioni di legge come atto stipulato nell'interesse dello Stato.

Il presente atto, scritto a macchina su carta uso bollo da persona di mia fiducia, viene pubblicato alle parti contraenti mediante lettura da me fatta a chiara ed intelligibile voce e le parti da me interpellate dichiarano essere l'atto stesso conforme alla loro volontà ed in segno di approvazione lo firmano unitamente ai testi sopra indicati ed a me ufficiante rogante.

Il rettore: prof. M. CATTABENI
Il capo del Consiglio di reggenza: Ugo THEODOLI
f.to Rossi Piero, teste
f.to Maurizio AURELI, teste
L'ufficiale rogante: Roberto BUONGIOVANNI

Registrato a Milano, Atti pubblici, il 23 settembre 1963 al n. 10536, mod. 1°, vol. 1453.- Esatte lire: *gratis*.

Il direttore: G. VASSALLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1963, n. 1861.

Modificazioni temporanee al regime daziario di alcuni prodotti in relazione a decisioni della Comunità Economica Europea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 24 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68; 24 luglio 1959, n. 693; 20 dicembre 1960, n. 1527 e 26 gennaio 1962, n. 6;

Viste la tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e le successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al gruppo di studi per l'Unione doganale europea;

Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di ratifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1° luglio 1955;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: *a*) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; *b*) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; *c*) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee;

Visti il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, numero 1584, che dà applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la Tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 28 luglio 1962, n. 1002, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi internazionali firmati ad Atene il 9 luglio 1961 e gli Atti connessi, relativi alla Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di apportare modificazioni al regime daziario di alcuni prodotti, in conformità di analoghe decisioni della Comunità Economica Europea;

Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e successive aggiunte e modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

La sospensione del dazio per i melassi, anche decolorati, altri, non nominati (voce della tariffa doganale n. 17.03-B-IV) disposta per il periodo dal 1° luglio al

31 agosto 1963 con l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1963, n. 870, già prorogata fino al 30 settembre 1963 con il decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1963, n. 1388, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1963.

Art. 2.

Per i prodotti indicati nell'annessa tabella, firmata dal Ministro per le finanze, il regime daziario previsto dalla vigente tariffa doganale si applica per tutte le provenienze, temporaneamente, dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1965, nella misura fissata per ciascun prodotto nella tabella stessa.

Art. 3.

Salva la diversa decorrenza indicata nell'art. 2, il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1963

SEGNI

MORO — TREMELLONI — SARAGAT — COLOMBO — GIOLITTI — FERRARI AGGRADI — MEDICI — MATTARELLA — SPAGNOLLI

Visto il guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1963
Atti del Governo, registro n. 179, foglio n. 11. — VILLA

TABELLA

N. della tariffa	Descrizione della merce	Aliquota dei dazi
09.02	Tè:	
	A) presentato in recipienti o involucri immediati di contenuto netto di 3 kg. o meno	5 %
	B) altro	sospensione totale
09.03	Mate .	sospensione totale
44.03-A	Legno tropicale rozzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato, delle essenze specificate nella Nota complementare del Capitolo 44	sospensione totale
44.04-A	Legno tropicale semplicemente squadrato, delle essenze specificate nella Nota complementare del Capitolo 44 .	sospensione totale
44.05-A	Legno tropicale semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore superiore a 5 mm., delle essenze specificate nella Nota complementare del Capitolo 44 .	sospensione totale

Il ministro per le finanze: TREMELLONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1963, n. 1862.

Modificazioni al regime daziario di alcuni prodotti ed alla tassa di compensazione dovuta all'importazione di destrine, amidi e fecole solubili o torrefatti e bozzime ed appretti preparati a base di sostanze amidacee.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 24 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68; 24 luglio 1959, n. 693; 20 dicembre 1960, n. 1527 e 26 gennaio 1962, n. 6;

Viste la tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e le successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al gruppo di studi per l'Unione doganale europea;

Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di ratifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1° luglio 1955;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della comunità; Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio di Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie:

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: *a*) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; *b*) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; *c*) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee;

Visti il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, numero 1584, che dà applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la Tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 28 luglio 1962, n. 1002, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi internazionali firmati ad Atene il 9 luglio 1961 e agli Atti connessi, relativi alla Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di apportare modificazioni al regime daziario di alcuni prodotti, in conformità di analoghe decisioni della Comunità Economica Europea;

Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1949, numero 993, e successive aggiunte e modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti varietà di pesci e crostacei, freschi, refrigerati o congelati:

anguille (voce della tariffa n. ex 03.01-A-II-a-2);

spigole, triglie, orate, dentici, cernie, gattucci (voce della tariffa n. ex 03.01-B-I-c-3);

aragoste (voce della tariffa n. ex 03.03-A-I-a-2-cc);

gamberetti rosa e reali (voce della tariffa n. ex 03.03-A-II-b-3),

importate da tutte le provenienze durante il periodo dal 25 settembre 1963 al 31 dicembre 1963, sono ammesse in esenzione da dazio nei limiti di un contingente di 1.000 tonnellate, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Art. 2.

Per i vini di uve fresche (voce della tariffa n. ex 22.05) provenienti dalla Grecia, scortati dal « certificato di circolazione delle merci » di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1962, n. 1875, nei limiti di contingenti che verranno periodicamente stabiliti con decreto del Ministro per le finanze, si applica un dazio pari alla media aritmetica degli ammontari risultanti dall'applicazione dei dazi che sarebbero dovuti per i vini stessi, secondo la specie, provenienti, rispettivamente, dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea scortati dai certificati prescritti e da Paesi estranei alla predetta Comunità, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro medesimo.

Art. 3.

Dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1964 le paste per carta, di legno, meccaniche e semichimiche, non nominate (compresa la pasta bruna) (voce della tariffa numero 47.01-A-II) provenienti dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea senza i certificati prescritti e da Paesi estranei alla predetta Comunità, destinate alla produzione cartaria, sono ammesse alla importazione in esenzione da dazio nei limiti di un contingente di tonnellate 150.000, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Durante lo stesso periodo le paste di legno chimiche di cui alle voci della tariffa n. 47.01-B-I-a-2; numero 47.01-B-I-b-2-cc; n. 47.01-B-II-a-2; n. 47.01-B-II-b-2-cc, provenienti dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea senza i certificati prescritti e da Paesi estranei alla predetta Comunità, sono ammesse all'importazione in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, nei limiti dei seguenti contingenti globali:

a) tonnellate 1.000.000, destinate alla produzione cartaria;

b) tonnellate 25.500, destinate alla fabbricazione del cellophane.

Art. 4.

Dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1964 il ferro-cromo con tenore in carbonio fino a 0,1 % (voce della tariffa n. 73.02-E-I-c-1) proveniente dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea scortato dai certificati prescritti, destinato alle industrie che lo impiegano direttamente, è ammesso all'importazione in esenzione da dazio nei limiti di un contingente di quintali 110.000, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Art. 5.

Dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1964 il tereftalato di dimetile (voce della tariffa n. ex 29.15-C-II-a-2) proveniente dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea scortato dai certificati prescritti, destinato ad essere impiegato nella fabbricazione di politereftalato di glicole, è ammesso all'importazione in esenzione da dazio nei limiti di un contingente di quintali 20.000, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Art. 6.

Dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1964 è sospesa, per le provenienze dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea scortate dai certificati prescritti, l'applicazione del dazio:

a) per il 2,6-di-terz-butilparacresolo (voce della tariffa n. ex 29.06-A-IV-a);

b) per il dicloroacetato di metile (voce della tariffa n. ex 29.14-A-V);

c) per l'acido succinico (voce della tariffa n. ex 29.15-A-V-b);

d) per la formammide tecnica (voce della tariffa n. ex 29.25-A-III-d-2).

Art. 7.

Per le uve secche in recipienti o involucri di peso non superiore a kg. 15 provenienti dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea non scortate dai certificati prescritti e da Paesi estranei alla predetta Comunità, nei limiti di contingenti che verranno periodicamente stabiliti con decreto del Ministro per le finanze, si applica temporaneamente, dal 1° dicembre 1963 al 30 novembre 1966, il dazio del 7,60 % sul valore, se comprese nella voce di tariffa n. 08.04-B-I e dell'8,40 % sul valore, se comprese nella voce di tariffa n. 08.04-B-II, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro medesimo.

Art. 8.

Per i sottoindicati prodotti provenienti dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea non scortati dai certificati prescritti e da Paesi estranei alla predetta Comunità, il regime daziario previsto dalla vigente tariffa doganale si applica, temporaneamente, dal 1° dicembre 1963 al 30 novembre 1966, nella misura per ciascuno indicata:

caviale (uova di storione) (voce della tariffa n. ex 16.04-A-I): 24 %;

tappeti di lana o di peli fini, a punti annodati (voce della tariffa n. 58.01-A): 32 %, con una riscossione massima di 4,5 unità di conto per m².

Art. 9.

Il regime daziario previsto dalla vigente tariffa doganale per i prodotti sottoindicati si applica per tutte le provenienze, temporaneamente, dal 1° gennaio 1964 al 30 giugno 1964, nella misura per ciascuno indicata:

resine poliossimetileniche, nelle forme previste nella nota 3/a e 3/b del Capitolo 39 (voce di tariffa n. ex 39.01-B-VIII): 4 %;

carta giapponese destinata alla fabbricazione di budella artificiali (voce di tariffa n. 48.01-E-II-h-3-bb): esenzione.

Art. 10.

Per i sottoindicati prodotti provenienti da Paesi estranei alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio, il regime daziario previsto dalla vigente tariffa doganale si applica, temporaneamente, dal 1° gennaio 1964 al 30 giugno 1964, nella misura per ciascuno indicata:

ghise non nominate, contenenti in peso da 0,3 % fino a 1 % inclusi di titanio e da 0,5 % a 1 % inclusi di vanadio (voce della tariffa n. 73.01-D-I) 1 %

lamiere dette « magnetiche », aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt per kg. non superiore a 0,75 watt — lamiere a cristalli orientati — (voci della tariffa nn. 73.13-A-I; 73.15-B-VI-a-1) nei limiti di un contingente globale di 1.500 tonnellate, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze . 3 %

vergella di acciaio fino al carbonio, semplicemente laminata a caldo, del diametro compreso fra mm. 4,5 e mm. 6 e del tenore in carbonio compreso fra 0,62 % e 0,74 % (voce della tariffa n. ex 73.15-A-IV-b), destinata all'industria dei pneumatici, nei limiti di un contingente di 2.500 tonnellate, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze esenzione

Art. 11.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 14 agosto 1964, per le importazioni di destrine, amidi e fecole solubili o torrefatti (voce della tariffa n. 35.05-A) dal Regno dei Paesi Bassi e dalla Repubblica Francese, scortate dai certificati di circolazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1587 è dovuta una tassa di compensazione nella misura, rispettivamente, di lire 757 e lire 375 per 100 kg. di prodotto.

Tale tassa sarà riscossa, dalle dogane, in aggiunta al dazio e agli altri diritti doganali, soltanto nel caso in cui il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica Francese non applichino all'esportazione dei prodotti medesimi, rispettivamente, una tassa di compensazione di fiorini olandesi 3,90 e di franchi francesi 9,66 per 100 kg. di prodotto.

Per gli stessi prodotti provenienti dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea non scortati dai certificati prescritti e da Paesi estranei alla predetta Comunità, è dovuta, in ogni caso, una tassa di compensazione nella misura di lire 1.375 per 100 kg. di prodotto.

Art. 12.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 14 agosto 1964 per le importazioni di bozzime preparate ed appretti preparati, a base di sostanze amidacee (voce della tariffa n. 38.12-A-I) dal Regno dei Paesi Bassi, dal Regno del Belgio e dal Granducato del Lussemburgo, scortate dai certificati di circolazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1587 è dovuta una tassa di compensazione nella misura di lire 525 per 100 kg. di prodotto.

Tale tassa sarà riscossa dalle dogane, in aggiunta al dazio ed agli altri diritti doganali, soltanto nel caso in cui il Regno dei Paesi Bassi, il Regno del Belgio e il Granducato del Lussemburgo non applichino alla esportazione dei prodotti medesimi, rispettivamente, una tassa di compensazione di fiorini olandesi 2,75, di franchi belgi 37,92 e di franchi lussemburghesi 37,92 per 100 kg. di prodotto.

Art. 13.

Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1963, n. 1725, e restano in vigore, per la contabilizzazione delle somme introitate in conseguenza dell'applicazione delle tasse di compensazione di cui ai precedenti articoli 11 e 12, le norme stabilite con l'articolo 3 del decreto medesimo.

Art. 14.

Per i prodotti indicati nella annessa tabella *A*, firmata dal Ministro per le finanze, il regime daziario previsto dalla vigente tariffa doganale si applica per tutte le provenienze, temporaneamente, dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1964, nella misura fissata per ciascun prodotto nella tabella stessa.

Per gli stessi prodotti resta tuttavia applicabile, se più favorevole, il regime daziario attualmente in vigore per le provenienze dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea scortate dai certificati prescritti.

Art. 15.

Per i prodotti indicati nella annessa tabella *B*, firmata dal Ministro per le finanze, il regime daziario previsto dalla vigente tariffa doganale si applica per tutte le provenienze, temporaneamente, dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1965, nella misura fissata per ciascun prodotto nella tabella stessa.

Art. 16.

Salvo le diverse decorrenze stabilite negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 e 15 il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1963

SEGNI

MORO — TREMELLONI — SARAGAT — COLOMBO — GIOLITTI — FERRARI AGGRADI — MEDICI — MATTARELLA — SPAGNOLLI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1963
Atti del Governo, registro n. 179, foglio n. 12. — VILLA

TABELLA A

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota
ex 13.03-A-V-a	Estratto di piretro	esenzione
14.02-B-I	Crine vegetale	esenzione
27.07-G-I-b-ex o	Prodotti aromatici per la fabbricazione del nerofumo	esenzione
27.14-C-I-b	Estratti provenienti dal trattamento degli oli lubrificanti per mezzo di solventi selettivi, per la fabbricazione del nerofumo	esenzione
ex 28.52-B	Cloruri dei metalli delle terre rare	2%
ex 29.01-C-I-a	Alfa pinene	6%
29.01-C-I-b	Canfene	6%
29.01-D-VI-b	Divinilbenzolo	8%
ex 29.13-F	1,4-Naftochinone	6%
ex 29.16-A-IV-c-2	Acetilcitrato di tributile	esenzione
ex 29.35-E	Piridina	esenzione
ex 29.35-O-I-d	0,0-Dietil-0-(4-metil-2-isopropil)-6-pirimidil-tiofosfato	6%
ex 29.35-O-II-ij-3	Dicloruro di 1,1'-dimetil-4,4'-dipiridilio	6%
ex 29.35-O-I-d	2-Cloro-4-isoprilammino-6-etilammino-1,3,5-triazina	6%
ex 29.35-O-I-d	2-Cloro-4,6-bis-(etilammino)1,3,5-triazina	6%
ex 29.35-O-II-ij-3	Dibromuro e dicloruro di 1,1'-etilen-2,2'-dipiridilio	6%
ex 29.35-O-II-ij-3	1-Fenil-3-pirazolidone	esenzione
ex 29.35-O-II-ij-3	2-Metossi-4-etilammino-6-isopropilammino-1,3,5-triazina	6%
ex 29.35-O-I-d	2-cloro-4,6-bis (isopropilammino) 1,3,5-triazina	6%
ex 32.03-B	Sale sodico dell'acido butilnaftalinsolfonico condensato con formaldeide	esenzione
ex 38.08-C-II-b-2	Esteri metilici della colofonia idrogenata o no	esenzione
ex 38.08-C-II-b-2	Alcole idroabietilico	esenzione
ex 38.19-Q-IV-n	Miscele di aldeidi provenienti dalla lignina	esenzione
ex 38.19-Q-IV-n	Miscela di mercaptani terziari	esenzione
ex 39.02-B-III	Polisolfoetileni alogenati, nelle forme previste dalla nota 3 *a*) e 3 *b*) del capitolo 39	4%
ex 39.02-B-VIII	Copolimeri di cloruro di vinile e di cloruro di vinilidene, contenenti almeno 80% in peso di cloruro di vinilidene, nelle forme previste dalla nota 3 *a*) e 3 *b*) del capitolo 39	4%
ex 39.02-B-XIV-a	Copolimeri di fluoruro di vinilidene e di esafluoropropilene, nelle forme previste dalla nota 3 *a*) e 3 *b*) del capitolo 39	4%
ex 39.02-B-XIV-a	Sale sodico di un copolimero di isobutilene e di anidride maleica, nelle forme previste dalla nota 3 *a*) e 3 *b*) del capitolo 39	esenzione
ex 39.03-D-I	Acetoftalato di cellulosa	4%
39.03-E-I-a	Etilcellulosa (non plastificata)	4%
ex 39.03-E-I-b	Etiossietilcellulosa (insolubile nell'acqua)	4%
ex 44.28-B-II-d-2	Tegole (« Bardeaux ») per tetti e facciate, di legno di conifere	esenzione
70.19-A-I-a	Perle di vetro, tagliate e lucidate meccanicamente	esenzione
70.19-A-III-a	Imitazioni di pietre preziose e semipreziose, tagliate e lucidate meccanicamente	esenzione
ex 76.16-C-IV-c	Piastre, formate da fogli sovrapposti ed incollati a quinconce ad intervalli regolari, presentate nelle seguenti dimensioni: — lunghezza: da 815 mm. inclusi a 865 mm. inclusi — larghezza: da 575 mm. inclusi a 625 mm. inclusi — spessore: da 65 mm. inclusi a 80 mm. inclusi	7%

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

TABELLA B

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota
08.01-D-II-b	Noci di acagiù	2,50%
ex 09.04-A-II-c-1	Pimenti del genere « Capsicum » non tritati nè macinati, altri	10—%
ex 09.04-B-II-a	Pimenti del genere « Capsicum » tritati o macinati	12—%
ex 09.08-A-II	Amomi e cardamomi, non tritati nè macinati, altri	esenzione
09.08-B-III	Amomi e cardamomi, tritati o macinati	esenzione
ex 09.09-A-III-b	Semi di coriandolo, non tritati nè macinati, altri	esenzione
ex 09.09-B-II	Semi di coriandolo, tritati o macinati	esenzione
09.10-D-I-b	Zenzero, in radici intere, in pezzi o in fette, altro	esenzione
09.10-D-II	Zenzero, altrimenti presentato	esenzione
ex 09.10-E-II	Polvere e pasta di Curry	esenzione
13.02-A-II	Gomma lacca, imbianchita	esenzione
ex 15.07-B-1-b-1-bb alfa-e'	Olio di semi di tabacco, greggio	esenzione
ex 15.07-B-1-b-2-aa epsilon	Olio di semi di tabacco, altro	esenzione
ex 20.01	Chutney di mango	esenzione
ex 20.04	Zenzero, cotto negli zuccheri o candito	esenzione
ex 20.06-B-II-a-4	Zenzero, preparato o conservato, senza alcole, con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg	esenzione
ex 20.06-B-II-b-4	Zenzero preparato o conservato, senza alcole, con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg. o meno	esenzione
ex 21.04	Chutney di mango liquido	esenzione
ex 97.06	Oggetti per cricket e polo	esenzione

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1963.

Determinazioni delle retribuzioni medie, ai fini del calcolo dei contributi assicurativi e previdenziali, per il personale retribuito in misura non fissa, dipendente dalle aziende esercenti caffè, bars, birrerie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, nonchè dalle aziende esercenti ristoranti e trattorie, della provincia di Catania.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi o convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli artt. 2-*sub* 6, ultimo comma e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale retribuito non in misura fissa, dipendente dalle aziende esercenti caffè, bars, birrerie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, nonchè dalle aziende esercenti ri-

storanti e trattorie, della provincia di Catania, sono determinate nelle misure indicate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 novembre 1963

Il Ministro: DELLE FAVE

Tabella delle retribuzioni medie mensili per il personale retribuito non in misura fissa, dipendente dalle aziende esercenti caffè, bars, birrerie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, nonchè dalle aziende esercenti ristoranti e trattorie, della provincia di Catania.

A) *Bar, caffè, birrerie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie*

Esercizi di 1ª categoria

Personale	Qualifica	Retribuzione
di 1ª categoria	capo cameriere - capo servizio	L. 70.000
di 2ª categoria	cameriere	» 60.000
di 3ª categoria	aiuto-cameriere	» 40.000

Esercizi di 2ª categoria

Personale	Qualifica	Retribuzione
di 1ª categoria	capo cameriere - capo servizio	L. 60.000
di 2ª categoria	cameriere	» 45.000
di 3ª categoria	aiuto-cameriere	» 35.000

Esercizi di 3ª categoria

Personale	Qualifica	Retribuzione
di 1ª categoria	capo cameriere - capo servizio	L. 50.000
di 2ª categoria	cameriere	» 40.000
di 3ª categoria	aiuto-cameriere	» 30.000

Esercizi di 4ª categoria

Personale	Qualifica	Retribuzione
di 1ª categoria	capo cameriere - capo servizio	L. —
di 2ª categoria	cameriere	» 30.000
di 3ª categoria	aiuto-cameriere	» 25.000

B) *Ristoranti e trattorie*

Esercizi di 1ª categoria

Personale	Qualifica	Retribuzione
di 1ª categoria	capo servizio (maitre) - capo cuoco	L. 75.000
di 2ª categoria	chef de rang - sottocapo cuoco - cuoco - capo partita	» 65.000
di 3ª categoria	cameriere trinciatore - cameriere ai vini - cuoco	» 60.000
di 4ª categoria	cameriere - aiuto cuoco - dispensiere	» 55.000
di 5ª categoria	garzone di cucina	» 40.000
di 6ª categoria	commis	» 25.000

Esercizi di 2ª categoria

Personale	Qualifica	Retribuzione
di 1ª categoria	capo servizio (maitre) - capo cuoco	L. 65.000
di 2ª categoria	chef de rang - sottocapo cuoco - cuoco capo partita	» 50.000
di 3ª categoria	cameriere trinciatore - cameriere ai vini - cuoco	» 45.000
di 4ª categoria	cameriere - aiuto cuoco - dispensiere	L. 45.000
di 5ª categoria	garzone di cucina	» 35.000
di 6ª categoria	commis	» 20.000

Esercizi di 3ª categoria

Personale	Qualifica	Retribuzione
di 1ª categoria	capo servizio (maitre) - capo cuoco	L. 55.000
di 2ª categoria	chef de rang - sottocapo cuoco - cuoco capo partita	» 45.000
di 3ª categoria	cameriere trinciatore - cameriere ai vini - cuoco	» 40.000
di 4ª categoria	cameriere - aiuto cuoco - dispensiere	» 40.000
di 5ª categoria	garzone di cucina	» 30.000

Esercizi di 4ª categoria

Personale	Qualifica	Retribuzione
di 1ª categoria	capo servizio (maitre) - capo cuoco	L. —
di 2ª categoria	chef de rang - sottocapo cuoco - ecc.	» —
di 3ª categoria	cameriere trinciatore - cameriere ai vini - cuoco	» 35.000
di 4ª categoria	cameriere - aiuto cuoco - dispensiere	» 32.000
di 5ª categoria	garzone di cucina	» 25.000

Le retribuzioni medie come sopra determinate saranno applicate solo al personale retribuito in tutto o in parte a percentuale, cottimo, provvigione, ecc., restando esclusi i lavoratori retribuiti in misura fissa.

Nelle retribuzioni medie predette è compreso il valore delle somministrazioni in natura, quali il vitto e l'alloggio, la 13ª mensilità, le festività e l'eventuale lavoro straordinario.

(11561) Visto, *il Ministro*: DELLE FAVE

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1963.

Speciali regimi d'imposizione una volta tanto dell'imposta generale sull'entrata per l'anno 1964 per alcune categorie di entrate.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799;

Visto l'art. 11 della legge 7 gennaio 1949, n. 1;

Visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 1949, n. 955;

Visto l'art. 3 della legge 4 marzo 1952, n. 110;

Visto l'articolo unico della legge 27 novembre 1956, n. 1358;

Vista la legge 16 dicembre 1959, n. 1070;

Vista la legge 31 ottobre 1961, n. 1196;

Vista la legge 31 ottobre 1963, n. 1459;

Ritenuta l'opportunità di stabilire per l'anno 1964 nei limiti fissati dagli articoli sopra richiamati, speciali regimi di imposizione per alcune delle categorie di atti economici negli stessi articoli indicate;

Decreta:

TITOLO I

Prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, uova, pollame, conigli e cacciagione

Art. 1.

Per il commercio dei prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, delle uova, del pollame, dei conigli e della

cacciagione, l'imposta sull'entrata si corrisponde una volta tanto all'atto dell'immissione in consumo dei prodotti medesimi, in base alle aliquote e giuste le norme stabilite dagli articoli seguenti.

Per atto d'immissione in consumo s'intende:

a) l'acquisto dei detti prodotti da parte di commercianti dettaglianti con negozio fisso o ambulante, compresi gli spacci militari, aziendali, di fabbrica e simili, nonchè per i produttori diretti, il passaggio dal luogo di produzione al proprio negozio di vendita al pubblico;

b) l'acquisto dei detti prodotti presso produttori o grossisti da parte di chi esercitando un commercio od un'industria (alberghi, ristoranti, caffè, pasticcerie, collegi, mense militari, aziendali, di fabbrica e simili), li consumo direttamente per il proprio commercio o per la propria industria;

c) l'acquisto dei detti prodotti presso grossisti o commissionari da parte di privati consumatori;

d) l'acquisto dei detti prodotti da parte di industriali che provvedono alla lavorazione o manipolazione dei prodotti stessi;

e) l'acquisto dei detti prodotti da parte di grossisti che provvedono alla manipolazione o lavorazione o comunque ad un processo di conservazione dei prodotti medesimi che venga ad alterarne i caratteri fisici;

f) l'acquisto di uova da parte di aziende tecnicamente organizzate che le destinano alla produzione di pollame;

g) l'acquisto di pesce novello, da parte di chiunque, per il diretto collocamento nei bacini di coltivazione e di ripopolamento.

Sono, altresì, soggetti all'imposta sull'entrata una volta tanto i prodotti di cui al primo comma che dopo l'importazione vengono impiegati dall'importatore stesso negli usi e destinazioni previste dal secondo comma.

Art. 2.

I prodotti soggetti al trattamento tributario stabilito dal precedente articolo sono i seguenti:

fiori freschi, comprese le foglie e le piante ornamentali;

frutta, ortaggi e verdure allo stato naturale, anche se conservati allo stato naturale, al fine di evitarne l'immediato deperimento, in semplice salamoia od altra soluzione (capperi o qualche altro prodotto), compresa la frutta secca anche sgusciata, ed esclusi i legumi secchi, i lupini secchi, l'uva passa di ogni genere ed i prodotti in altro modo conservati o comunque manipolati;

pesce fresco, anche congelato, escluso quello secco, quello saluto e quello comunque conservato;

uova di pollame;

pollame, conigli e cacciagione, vivi o morti.

Art. 3.

Per gli atti economici previsti dal precedente articolo 1, l'imposta sull'entrata è dovuta:

1) per quelli indicati al secondo comma, lettere a), b), c), d), f) e g): nella misura del 3,30 % per i fiori freschi, il pollame, i conigli e la cacciagione e nella misura del 2,30 % per i prodotti ortofrutticoli e della pesca e per le uova, e si corrisponde a cura del venditore nei modi e termini normali, in base a fattura od altro documento da emettersi, di volta in volta, in doppio esemplare.

Quando l'acquisto sia effettuato presso le persone indicate dall'art. 35 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, l'imposta è dovuta a cura dell'acquirente in base a fattura od altro equivalente documento da emettersi dal medesimo a norma del detto articolo.

E' peraltro in facoltà dell'acquirente di assolvere la imposta in base ad apposito registro sul quale giornalmente devono essere annotati i quantitativi dei prodotti acquistati distintamente per ciascuna categoria, con la indicazione delle generalità del venditore e del prezzo di acquisto; entro il lunedì di ciascuna settimana devesi provvedere a riepilogare i totali parziali degli acquisti effettuati nelle singole giornate della settimana precedente ed a corrispondere sul totale complessivo l'imposta nei modi stabiliti dall'art. 7 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799.

Detto registro, prima dell'uso, deve essere presentato al competente Ufficio del registro per l'espletamento delle formalità richieste dall'art. 112 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

Nei modi e termini di cui ai precedenti commi si corrisponde l'imposta per il passaggio dei prodotti da parte dei produttori dal luogo di produzione ai propri negozi di vendita al pubblico;

2) per quelli indicati al primo comma lettera e): nella misura del 2,30 % o del 3,30 % (a seconda che trattasi rispettivamente di prodotti ortofrutticoli, della pesca e di uova, ovvero degli altri prodotti elencati al precedente art. 2 all'atto in cui il grossista effettua la vendita dei prodotti manipolati, in base allo stesso documento ed al prezzo di acquisto dei prodotti destinati alla manipolazione in aggiunta alla imposta propria dovuta in dipendenza della vendita dei prodotti manipolati. Quando i prodotti manipolati sono destinati alla esportazione, la imposta relativa all'acquisto dei prodotti originari è dovuta nella misura del 2,30 % o del 3,30 %, a seconda della loro natura, sul prezzo di acquisto dei prodotti stessi, in base alla fattura rilasciata all'acquirente estero, ovvero, nel caso previsto dall'art. 21 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, all'esportatore nazionale;

3) per quelli indicati al terzo comma: nella misura del 2,30 % o del 3,30 % (a seconda che trattasi rispettivamente di prodotti ortofrutticoli, della pesca e di uova, ovvero degli altri prodotti elencati al precedente art. 2 all'atto in cui l'importatore destina i prodotti agli usi e alle destinazioni di cui al precedente art. 1 sul prezzo all'ingrosso dei prodotti stessi.

Art. 4.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo assorbe quella che sarebbe dovuta per i passaggi dei prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, delle uova, del pollame, dei conigli e della cacciagione anteriori a quello che dà luogo alla percezione del tributo, compresa la importazione.

TITOLO II

Associazioni mutue assicurazione bestiame

Art. 5.

Per le entrate conseguite a titolo di premi da associazioni mutue per il bestiame assicurato nell'anno 1964, l'imposta è dovuta in base alla quota fissa di L. 15 per ogni capo di bestiame iscritto in assicurazione nel detto anno.

L'imposta si corrisponde in modo virtuale agli Uffici del registro in base a dichiarazione che le dette associazioni debbono presentare entro il 31 gennaio 1965.

TITOLO III
Birra

Art. 6.

Per la birra di produzione nazionale, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto a cura del fabbricante, nella misura del 5,80 % e si corrisponde, in modo virtuale, al competente Ufficio del registro giusta le modalità di cui al titolo XXV del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, sui quantitativi fabbricati e sottoposti ad imposta di fabbricazione nell'anno, in base al prezzo medio di lire 12.500 per ettolitro.

Le somme peraltro addebitate dal fabbricante allo acquirente, separatamente dal prezzo del prodotto, a titolo di spese di trasporto, d'imballaggio od altro, sono soggette all'imposta nella misura e nei modi normali.

Per la birra di provenienza estera l'imposta è del pari dovuta, una volta tanto, nella misura del 5,80 % ed è riscossa in modo virtuale dalle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore di importazione del prodotto calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 7.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per tutt i passaggi cui dà luogo il commercio della birra, sia di produzione nazionale che di provenienza estera.

TITOLO IV
Caffè e surrogati del caffè - Tè e matè

Art. 8.

L'imposta sull'entrata per il commercio dei prodotti di seguito elencati è dovuta una volta tanto nella misura sotto indicata, ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore di importazione del prodotto calcolato a norma dello art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762 :

A) Caffè, tanto crudo che tostato, estratti o essenze di caffè solidi e surrogati del caffè:

voce doganale 09.01-A: caffè: 12 %;

voce doganale 21.01: surrogati del caffè: 5,30 per cento;

voce doganale 21.02-A-I-*b*: estratti o essenze di caffè solidi: 12 %;

B) Tè e matè:

voce doganale 09.02: tè: 12 %;

voce doganale 09.03: matè: 12 %.

L'imposta sull'entrata per il commercio dei surrogati del caffè di produzione nazionale è dovuta una volta tanto nella misura del 5,30 % e si corrisponde a cura del produttore all'atto della vendita del prodotto, in base al prezzo lordo globale comunque addebitato all'acquirente nei termini e modi normali.

Art. 9.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi dei surrogati del caffè successivi alla vendita da parte del produttore e per tutti i passaggi di caffè (sia crudo che tostato), degli estratti o essenze solidi di caffè, di tè, di matè e di surrogati di caffè di provenienza estera, nonchè per i passaggi degli estratti o essenze solidi di caffè, prodotti nel territorio dello Stato.

La torrefazione ed ogni altra lavorazione del caffè per conto di terzi danno luogo ad atti economici imponibili a norma di legge.

Lo speciale regime di imposizione di cui al precedente articolo trova applicazione anche per il caffè (sia crudo che tostato), gli estratti o essenze solidi di caffè, il tè ed il matè, contenuti in recipienti di qualsiasi specie o comunque racchiusi in speciali confezioni.

Per le miscele di surrogati di caffè con caffè coloniale torrefatto o con estratti di questo, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura e nei modi normali per ogni passaggio, indipendentemente dal tributo assolto sul caffè impiegato nella produzione delle miscele stesse.

TITOLO V
Prodotti fertilizzanti e anticrittogamici

Art. 10.

Per il commercio dei prodotti fertilizzanti di produzione nazionale e per il commercio dei prodotti anticrittogamici elencati nel successivo art. 11, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 5%, e si corrisponde a cura del produttore all'atto della vendita dei detti prodotti, in base al prezzo lordo globale comunque addebitato all'acquirente, nei termini e modi normali.

Peraltro, ove il prezzo dell'imballaggio sia addebitato separatamente in fattura, limitatamente a tale prezzo l'imposta è dovuta nella misura normale.

Per gli stessi prodotti di provenienza estera, l'imposta è ugualmente dovuta una volta tanto nella misura del 5% ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento in base al valore di importazione dei prodotti calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Per l'acquisto e l'importazione dei prodotti fertilizzanti ed anticrittogamici da parte di ditte che li impiegano direttamente per la fabbricazione di altri fertilizzanti o di altri anticrittogamici ovvero di prodotti di natura diversa, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura del 2,30%.

Art. 11.

I prodotti anticrittogamici soggetti al pagamento dell'imposta sull'entrata una volta tanto a norma del precedente art. 10 sono i seguenti:

solfato di rame;

ossicloruro di rame ed altri anticrittogamici al 64% di solfato di rame;

zolfo greggio molito e anche ventilato;

zolfo raffinato molito e anche ventilato;

zolfo sublimato;

minerali di zolfo molito e anche ventilato;

zolfi ramati;

altri anticrittogamici a base di zineb, con contenuto minimo di etilenbisditiocarbammato di zinco del 65%, aventi esclusivo impiego in agricoltura.

Art. 12.

L'imposta assolta a norma del precedente art. 10 è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi successivi alla vendita posta in essere dal fabbricante e per tutti i passaggi dei prodotti medesimi di provenienza estera.

TITOLO VI

Prodotti petroliferi, carburanti, combustibili e lubrificanti

Art. 13.

Per il commercio dei prodotti petroliferi, carburanti, combustibili e lubrificanti qui di seguito elencati, la imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella seguente misura:

a) Oli minerali carburanti:

voce doganale 27.10-A-I: benzina: 4,20 %;

B) Altri oli minerali carburanti:

voce doganale 27.10-A-II: acqua ragia minerale: 7,70%:

voci doganali 27.10-A-III; 27.10-A-IV: petrolio e gasolio: 7,70 %;

voci doganali ex 27.09-C; 27.09-E; 27.10-A-VI-*a*-2; 27.10-A-VI-*c*-7: oli grezzi di petrolio naturali e residui della lavorazione di oli minerali (oli combustibili), esclusi quelli destinati alla lavorazione e quelli da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni: 7,70%;

C) Oli minerali combustibili:

voci doganali ex 27.09-C; 27.10-A-VI-*a*-1-*aa*-*bb*: oli grezzi di petrolio naturali e residui della lavorazione di oli minerali da usare direttamente nelle caldaie e nei forni: 4%;

D) Oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria di petrolio naturale greggio aventi le caratteristiche e destinati all'impiego di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, convertito nella legge 27 giugno 1957, n. 464: 4%;

E) Petrolio destinato ad uso di riscaldamento domestico contemplato dagli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 3 maggio 1957, n. 262, convertito con modificazioni nella legge 27 giugno 1957, n. 464: 6%;

F) Oli minerali lubrificanti:

voci doganali 27.10-A-*b*; 7 %;

G) Additivi contenenti oli minerali lubrificanti:

voci doganali ex 38.14-B-I-*a*, ex 38.14-B-II-*a*: 7 per cento;

H) Petrolatum:

voce doganale 27.12-C: 7%;

I) Paraffina solida:

voci doganali 27.13-B-I; 27.13-B-II: 4%.

Quando i detti prodotti sono destinati a consumi interni delle raffinerie, degli stabilimenti costieri e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa dagli oli anzidetti, la imposta è dovuta nella misura dell'1%.

Art. 14.

Le aliquote d'imposta stabilite al precedente articolo si liquidano:

a) per gli oli minerali carburanti e combustibili: sul prezzo pieno di listino, merce nuda, stabilito per la vendita al pubblico dei detti prodotti, escluse eventuali maggiorazioni o diminuzioni di tale prezzo, e, limitatamente alla benzina avio in base al prezzo medio di L. 115 (centoquindici) al litro.

Per i prodotti che godono di particolari agevolazioni (esenzione o riduzione dell'imposta di fabbricazione) la aliquota di imposta si liquida sul prezzo di listino per « merce agevolata » od in mancanza sul prezzo pieno di listino diminuito della imposta di fabbricazione eventualmente non dovuta e della imposta sulla entrata a questa afferente;

b) per gli oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria di petrolio naturale greggio: sul prezzo di vendita praticato nei confronti degli acquirenti; per i prodotti destinati ai consumi interni l'imposta si liquida in base al prezzo di listino degli oli combustibili densi;

c) per gli oli minerali lubrificanti rigenerati: sul prezzo medio di L. 195 (centonovantacinque) al chilogramma;

d) per gli altri oli minerali lubrificanti, gli additivi contenenti oli minerali lubrificanti ed il petrolatum: sul prezzo medio di L. 300 (trecento) al chilogramma.

Per i prodotti che godono di particolari agevolazioni (esenzioni o riduzione dell'imposta di fabbricazione) la aliquota d'imposta si liquida sul prezzo medio di lire 195 (centonovantacinque) al chilogramma per gli oli minerali rigenerati e di lire 300 (trecento) al chilogramma per gli altri oli lubrificanti, gli additivi contenenti oli minerali lubrificanti ed il petrolatum diminuiti della imposta di fabbricazione eventualmente non dovuta e dell'imposta sull'entrata a questa afferente;

e) per la paraffina solida: sul prezzo medio di lire 140 (centoquaranta) al chilogramma.

Gli stessi criteri dovranno seguirsi per la liquidazione della imposta dovuta sui prodotti destinati al consumo interno delle raffinerie, degli stabilimenti costieri, nonchè degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici.

Art. 15.

L'imposta dovuta a norma dei precedenti articoli si corrisponde:

a) per i prodotti provenienti dall'estero e per quelli estratti dai depositi doganali: in modo virtuale alle dogane all'atto dello sdoganamento;

b) per i prodotti nazionali e nazionalizzati schiavi d'imposta di fabbricazione, da estrarre dalle fabbriche o dai depositi nazionali: a cura di chi effettua la estrazione, mediante versamento diretto dell'imposta dovuta sul conto corrente del competente Ufficio del registro.

A tal fine, gli uffici tecnici imposte di fabbricazione e le dogane, per i depositi da esse vigilati, prima di autorizzare la estrazione dei prodotti sono tenuti ad assicurarsi che l'imposta sull'entrata sia stata corrisposta nella misura ed in base al prezzo stabilito dai precedenti articoli, e prenderanno nota sulle proprie scritture degli estremi relativi all'eseguito versamento.

Art. 16.

Non danno luogo ad entrata imponibile, in quanto siano esenti dalla imposta di fabbricazione, i prodotti contemplati al precedente art. 13 destinati a bunkeraggio o comunque a provviste di bordo di navi mercantili ed aeromobili, nonchè le esportazioni dei detti prodotti da parte di chi ne effettua l'estrazione dalle fabbriche e dai depositi doganali sia direttamente che a mezzo di esportatore, osservate in quest'ultimo caso le disposizioni di cui all'art. 21 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Non costituiscono del pari entrata imponibile, i prodotti che si trasferiscono, sotto vincolo cauzionale, dalle raffinerie e dai depositi doganali ed altre raffinerie o ad altri depositi doganali.

Art. 17.

Le aliquote stabilite dal precedente art. 13 sono comprensive della imposta dovuta per tutti gli atti economici che abbiano per oggetto i prodotti ivi indicati, sia precedenti che successivi allo sdoganamento od alla legittimazione.

Dette aliquote assorbono anche l'imposta sull'entrata relativa all'importazione ed agli scambi nello Stato dei seguenti prodotti:

1) olio greggio di petrolio ntaurale destinato alla lavorazione;

2) residui della lavorazione di oli minerali destinati alla trasformazione in altri prodotti petroliferi;

3) oli lubrificanti altri, destinati alla fabbricazione di oli bianchi e per trasformatori;

4) oli minerali destinati alla trasformazione in prodotti chimici di natura diversa dagli oli anzidetti.

Dette aliquote non assorbono l'imposta relativa alla fornitura dei prodotti indicati nel precedente art. 13, quando il venditore assume contemporanemente, anche con separato contratto, la prestazione di servizi per la cui esecuzione è necessario l'impiego dei prodotti citati.

TITOLO VII

Combustibili fossili

Art. 18.

Per il commercio dei combustibili fossili, qui di seguito elencati, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella seguente misura:

a) Combustibili fossili d'importazione: 4%:
carbone fossile ed altri combustibili fossili, naturali, anche agglomerati; carbone coke.

b) Combustibili fossili nazionali: 4%:
carbone fossile ed altri combustibili fossili, naturali, anche agglomerati.

Le dette aliquote si liquidano:

1) per le vendite effettuate dal produttore nazionale: sul prezzo complessivo addebitato all'acquirente;

2) per le importazioni dall'estero: sul valore di importazione calcolato dalle dogane ai sensi dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Per le vendite effettuate alle Amministrazioni dirette ed autonome dello Stato dai produttori nazionali, la imposta è dovuta in base alla aliquota del 3%; peraltro, per le eventuali successive cessioni da parte delle dette Amministrazioni nei confronti di commercianti, industriali o esercenti, si rende applicabile la imposta integrativa dell'1% da corrispondersi nei modi e termini normali in base ad emissione di apposito documento.

Per gli acquisti di combustibili fossili effettuati direttamente all'estero dalle industrie siderurgiche, e per le vendite alle medesime fatte direttamente dai produttori nazionali, l'imposta è dovuta in base alla aliquota del 3%, limitatamente ai quantitativi di detti prodotti dalle medesime industrie direttamente ed esclusivamente impiegati nelle proprie aziende.

L'industriale che eccezionalmente venda o destini a produzioni diverse da quelle siderurgiche, quantitativi di combustibile fossile acquistato o importato col pagamento dell'imposta nella misura del 3%, è tenuto per tali vendite o destinazioni a corrispondere l'imposta integrativa dell'1% nei detti modi e termini normali.

Art. 19.

L'imposta dovuta a norma del precedente articolo si corrisponde:

a) per i prodotti nazionali: a cura dei produttori all'atto della prima vendita nei confronti di chiunque effettuata, in base a regolari fatture e nei modi e termini normali;

b) per i combustibili fossili di provenienza estera: in modo virtuale alle dogane, all'atto dello sdoganamento, in base al valore d'importazione dei prodotti calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 20.

Le aliquote condensate stabilite al precedente art. 18 sono comprensive dell'imposta che sarebbe dovuta per tutti gli atti economici aventi per oggetto il commercio dei prodotti ivi indicati, del carbone coke prodotto dalle cokerie e dalle officine del gas e degli agglomerati (mattonelle, ovuli, etc.) fabbricati con minuti di carbone d'importazione o di produzione nazionale.

Dette aliquote non assorbono l'imposta relativa alla fornitura di combustibili fossili e degli altri prodotti di cui al precedente comma, quando il venditore assume contemporaneamente, anche con separato contratto, la prestazione di servizi per la cui esecuzione viene impiegato il combustibile fornito.

TITOLO VIII

Specialità medicinali

Art. 21.

Per il commercio delle specialità medicinali, come tali considerate dal regio decreto-legge 7 agosto 1925, numero 1732, convertito nella legge 9 gennaio 1927, n. 58, e dal relativo regolamento approvato con il regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 4,30% e si corrisponde, nei termini e modi normali a cura del fabbricante o produttore all'atto della vendita a chiunque effettuata, in base al prezzo ufficiale di vendita al pubblico indicato sull'involucro esterno della confezione.

Per gli stessi prodotti di provenienza estera, ancorchè importati sfusi, l'imposta è dovuta egualmente una volta tanto nella misura del 4,30%, ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento in base al prezzo ufficiale di vendita al pubblico nello Stato del prodotto, da indicarsi a cura dell'importatore e sotto la sua diretta responsabilità, nella dichiarazione d'importazione.

Art. 22.

Agli effetti della disposizione di cui al precedente articolo è considerato fabbricante o produttore anche chi affida la preparazione o lavorazione delle specialità medicinali ad altri fabbricanti, come pure chi esegue soltanto operazioni terminali occorrenti per mettere le dette specialità in commercio.

Sono egualmente considerati fabbricanti i farmacisti che producono specialità medicinali in propri laboratori (officine) direttamente comunicanti con la farmacia.

Per la importazione di specialità medicinali sfuse, da porsi in commercio previo confezionamento nello

Stato, l'imposta all'atto dello sdoganamento è dovuta in base al prezzo ufficiale di vendita al pubblico nello Stato del prodotto confezionato, da indicarsi dagli importatori, sotto la loro diretta responsabilità, nella dichiarazione d'importazione.

Per le specialità medicinali di produzione nazionale o importate dall'estero, preparate in apposite confezioni ospedaliere, l'imposta si corrisponde in base alle aliquote stabilite al precedente articolo, come segue:

a) per quelle di produzione nazionale: da parte del fabbricante sul prezzo di vendita risultante dalla fattura, nota o documento;

b) per quelle di provenienza estera: sul valore di importazione dei prodotti calcolato a norma dell'articolo 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 23.

I fabbricanti di specialità medicinali che effettuino anche la vendita al pubblico dei propri prodotti, in proprie farmacie, sono tenuti a corrispondere l'imposta sull'entrata di cui al precedente art. 21 con riferimento al prezzo ufficiale di vendita al pubblico indicato sullo involucro esterno della confezione e nei modi e termini normali, in base a nota di accompagnamento da redigersi, in doppio esemplare, per ogni consegna o spedizione della merce alle farmacie ad essi appartenenti.

Art. 24.

I farmacisti che producono specialità medicinali in propri laboratori (officine) direttamente comunicanti con la farmacia, ai fini della corresponsione dell'imposta sull'entrata nella misura prevista al precedente art. 21, hanno l'obbligo di tenere nel detto laboratorio un apposito registro di carico e scarico della produzione, da sottoporre alla preventiva vidimazione da parte del competente Ufficio del registro.

Nella parte del carico del registro devono essere annotate, giorno per giorno, le specialità medicinali prodotte nel laboratorio, indicando per ciascuna specialità la denominazione, i numeri della serie o categoria e il quantitativo.

Nella parte dello scárico, devono essere annotati, giorno per giorno, i quantitativi delle specialità vendute nella farmacia, con l'indicazione del prezzo ufficiale di vendita al pubblico.

Entro il lunedì di ciascuna settimana, sulla base delle risultanze del registro della « produzione », il farmacista deve effettuare il pagamento, nei modi normali (applicazione di entrambe le sezioni delle prescritte marche doppie sul detto registro od a mezzo del servizio dei conti correnti postali), della imposta di cui all'articolo 21 per i prodotti passati e venduti nella farmacia nella settimana chiusasi con la domenica precedente.

Per le eventuali vendite delle proprie specialità effettuate dal farmacista a grossisti o ad altri farmacisti, l'imposta di cui all'art. 21 è dovuta nei modi e termini normali, in base a fattura od altro equivalente documento, i cui estremi devono essere annotati nella parte dello scarico del registro della « produzione ».

Art. 25.

L'imposta assolta a norma del precedente art. 21 è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi delle specialità medicinali successivi alla vendita posta in essere dal fabbricante e per tutti i passaggi delle dette specialità di provenienza estera.

Art. 26.

La cessione gratuita dei campioni di specialità medicinali da parte di fabbricanti ai medici, non costituisce atto economico imponibile ove coesistano le seguenti condizioni:

a) che la spedizione o consegna dei campioni venga effettuata con nota o distinta di accompagnamento, da emettersi a cura dei fabbricanti in caso di spedizione ovvero degli intermediari, collaboratori scientifici o propagandisti dei detti fabbricanti, nell'ipotesi che i campioni vengano consegnati da tali intermediari ai medici. Detta nota deve contenere la precisa identificazione dei campioni stessi, con particolare riguardo alla denominazione dei prodotti, ai numeri della serie o categoria ed alla quantità, senza che la detta nota o distinta contenga una qualsiasi indicazione di prezzo o valore.

Nel caso che i prodotti siano distribuiti in omaggio per tramite di ausiliari del commercio, è fatto obbligo a questi ultimi di istituire un registro di carico e scarico, precedentemente vidimato e bollato ai sensi dell'art. 112 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, nel quale dovranno essere annotate nella parte del carico le note di accompagnamento emesse dalla ditta fabbricante, e nella parte dello scarico le corrispondenti note di accompagnamento emesse dagli ausiliari;

b) che sull'etichetta o sull'involucro esterno di ogni singola specialità risulti apposta la leggenda « campione gratuito per i medici, del quale è vietata la vendita » o altra equivalente.

La inosservanza anche di una sola delle indicate condizioni implica il pagamento dell'imposta sulla entrata nella misura stabilita dall'art. 21.

E' del pari esente da imposta la importazione di campioni gratuiti di specialità medicinali già preparati nelle apposite confezioni portanti sull'involucro esterno la leggenda di cui alla precedente lettera *b*), inviati dalle case estere direttamente ai medici.

Per le importazioni di campioni di specialità medicinali, preparate in confezioni portanti sull'involucro esterno la leggenda di cui alla precedente lettera *b*), effettuate dalle organizzazioni commerciali, industriali od ausiliarie delle case estere per la cessione gratuita ai medici, l'imposta sull'entrata, nella misura stabilita dal precedente art. 21, si liquida sul prezzo ufficiale di vendita al pubblico nello Stato del prodotto. Per le importazioni dei medesimi campioni in confezioni diverse da quelle apprestate per la vendita al pubblico, l'imposta sull'entrata, nella misura stabilita dal precedente art. 21, si liquida sul valore d'importazione dei detti prodotti calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

TITOLO IX

Baccalà, stoccafisso ed aringhe

Art. 27.

L'imposta sull'entrata per il commercio delle aringhe, del baccalà e dello stoccafisso, nello stato di lavorazione e preparazione a fianco di ciascun prodotto indicato, è dovuta una volta tanto in base alle seguenti aliquote, ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento, sul valore d'importazione dei prodotti

stessi, calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762:

voce doganale 03.02-A-I-*a*-2-*aa*; 03.02-B-I-*b*; aringhe salate, secche o affumicate: 6,30 %;

voce doganale ex 03.02-A-I-*b*-2: baccalà secco o salinato: 7,30 %;

voce doganale ex 03.02.A-I-*b*-2: stoccafisso: 7,30 %.

Per l'importazione di baccalà e di stoccafisso effettuata da industriali che destinano direttamente i prodotti importati alla preparazione e conservazione in recipienti ermeticamente chiusi, con l'aggiunta di olio e di altri ingredienti (voce doganale 16.04-E-II-*a*-2), l'imposta è dovuta nei modi indicati dal precedente comma in base alla aliquota del 2,30 %; l'industriale che eccezionalmente venda o destini a produzioni diverse quantitativi di baccalà e di stoccafisso importati con il pagamento della imposta nella misura del 2,30 % è tenuto, per tali vendite o destinazioni, a corrispondere l'imposta integrativa del 5 %, nei modi e termini normali.

Art. 28.

L'imposta assolta a norma del precedente art. 27, primo comma, è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per tutti i passaggi di aringhe (salate, secche o affumicate), di baccalà (salato o secco), compresi i filetti di baccalà preparati e posti in commercio in particolari confezioni, e di stoccafisso di estera provenienza.

Del pari è comprensiva degli anzidetti passaggi di baccalà e di stoccafisso l'imposta del 5 % assolta a titolo integrativo di quella del 2.30 % a norma del precedente art. 27, secondo comma.

TITOLO X
Zucchero

Art. 29.

L'imposta sull'entrata per il commercio dello zucchero di produzione nazionale e di provenienza estera, salvo quanto disposto dal successivo art. 32, è dovuta una volta tanto nella misura del 5,30 %.

Art. 30.

L'imposta dovuta a norma del precedente articolo si corrisponde:

1) per lo zucchero di produzione nazionale: a cura del produttore all'atto della vendita a chiunque effettuata, in base al prezzo globale di vendita e nei modi e termini normali;

2) per lo zucchero di provenienza estera: in modo virtuale alle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore di importazione calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 31.

L'imposta assolta a norma dei precedenti articoli è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi dello zucchero successivi alla vendita posta in essere dal fabbricante e per tutti i passaggi del detto prodotto di provenienza estera.

Art. 32.

Per lo zucchero destinato ad usi industriali, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura del 2,30 % e si corrisponde:

a) per lo zucchero di produzione nazionale: all'atto della vendita effettuata dal produttore nei diretti confronti dell'industriale trasformatore, a cura dello stesso produttore ed in base al prezzo globale di vendita;

b) per lo zucchero di provenienza estera, acquistato direttamente all'estero dall'industriale trasformatore: all'atto della importazione, ed è riscossa dalle dogane in base al valore calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

L'industriale trasformatore deve comprovare tale sua qualità nel modo seguente:

1) per gli acquisti di zucchero effettuati nello Stato presso produttori: mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi a cura della competente Camera di commercio;

2) per le importazioni di zucchero dall'estero: mediante apposita specifica indicazione da inserire nella dichiarazione di importazione dallo stesso industriale trasformatore, alla quale dev'essere allegato un certificato del competente U.T.I.F. attestante che lo stabilimento a cui è destinato il prodotto è attrezzato per la lavorazione industriale dello zucchero. L'operazione d'importazione deve eseguirsi presso la dogana nella cui circoscrizione si trova lo stabilimento: lo zucchero deve essere trasferito dalla dogana di confine a quella destinataria col vincolo della bolletta di cauzione.

L'industriale trasformatore che effettui eccezionalmente le vendite dello zucchero acquistato o importato col pagamento della imposta nella misura stabilita dal presente articolo, è tenuto, per tali vendite, a corrispondere l'imposta in ragione del 3 % sul prezzo praticato all'acquirente.

La stessa imposta è dovuta quando l'industriale trasformatore destini alla rivendita al minuto lo zucchero in propri negozi di vendita al pubblico.

Per lo zucchero grezzo importato dagli zuccherifici e destinato, dopo la raffinazione, alla rivendita nei confronti di industriali trasformatori l'imposta una volta tanto è dovuta, all'atto dell'importazione, nella misura del 4,30 % e si corrisponde, giusta le disposizioni di cui alla lettera *b*) del presente articolo. All'uopo lo zuccherificio importatore deve indicare nella dichiarazione d'importazione, sotto la propria esclusiva responsabilità, che lo zucchero grezzo importato è destinato, dopo la raffinazione nei propri stabilimenti, alla rivendita nei confronti di industriali trasformatori.

TITOLO XI
Spezie

Art. 33.

L'imposta sull'entrata per il commercio dei prodotti sotto elencati allo stato naturale o ridotti in polvere, è dovuta una volta tanto, nella misura del 14 % ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore di importazione dei prodotti calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762:

voce doganale 09.04: pepe e pimenti;
voce doganale 09.05: vainiglia;
voce doganale 09.06: cannella e fiori di cinnamomo;
voce doganale 09.07: garofani;

voci doganali 09.08-A-I-*a;* 09.08-A-II-*a;* 09.08-B-I: noci moscate con o senza guscio;

voci doganali 09.08-A-I-*b;* 09.08-A-II-*b;* 09.08-B-II: macis;

voci doganali 09.08-A-I-*c*; 09.08-A-II-*c*; 09.08-B-III: amomi e cardamomi;

voce doganale 09.10-D: zenzero.

Art. 34.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per tutti i passaggi dei prodotti nello stesso articolo elencati.

Lo speciale regime d'imposizione di cui al precedente articolo trova applicazione anche per i prodotti nello stesso articolo elencati, preparati in speciali confezioni allo stato naturale o ridotti in polvere ed anche quando trattisi di miscele di qualità diverse dello stesso prodotto.

TITOLO XII

Gas metano

Art. 35.

Per il commercio del gas metano, naturale e sintetico a qualunque uso destinato, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 5 % e si corrisponde a cura del produttore all'atto della vendita a chiunque effettuata, in base al prezzo globale di vendita, nei modi e termini normali.

Per le somministrazioni effettuate dal produttore direttamente agli utenti a mezzo di impianti di trasporto (metanodotti) e di distribuzione, l'imposta si corrisponde giusta le modalità di cui al titolo XXV del regolamento approvato con il regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

Per il gas metano, naturale e sintetico, venduto da un produttore ad un altro produttore che acquista per la rivendita, la imposta di cui al precedente primo comma, si corrisponde a cura del produttore acquirente all'atto della rivendita ed in base al prezzo praticato nei confronti di chi acquista. Le fatture relative allo scambio fra produttori del gas metano, da rilasciarsi obbligatoriamente in doppio esemplare, sono soggette alla imposta di bollo di cui all'art. 24 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, e devono contenere la indicazione che trattasi di vendita tra produttori.

Lo speciale regime d'imposizione di cui ai precedenti commi non si applica alle miscele di gas metano con altri gas.

Art. 36.

L'aliquota d'imposta stabilita all'articolo precedente, è comprensiva dell'imposta dovuta per tutti gli atti economici relativi al commercio del gas metano, naturale e sintetico.

TITOLO XIII

Lievito per panificazione

Art. 37.

Per il commercio del lievito fresco e secco per panificazione l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 5,30 %, e si corrisponde a cura dei fabbricanti giusta le norme e modalità di cui all'articolo seguente.

Art. 38.

Le ditte fabbricanti di lievito fresco e secco per panificazione devono tenere un apposito registro delle vendite, sul quale debbono cronologicamente annotare tutte le consegne o spedizioni di lievito effettuate sia nei confronti dei diretti acquirenti che nei confronti dei propri depositari o rappresentanti, con la indicazione, per ciascuna consegna o spedizione, della data in cui la medesima viene effettuata, delle generalità del destinatario, del quantitativo di lievito consegnato o spedito, e del relativo prezzo.

Entro i primi cinque giorni di ciascun mese il fabbricante, sull'ammontare complessivo delle vendite effettuate risultante dal detto registro, deve provvedere a liquidare l'imposta dovuta, effettuandone il pagamento mediante versamento diretto sul conto corrente postale del competente Ufficio del registro.

Il registro delle vendite deve essere prima dell'uso presentato al competente Ufficio del registro per l'espletamento delle formalità richieste dall'art. 112 del regolamento approvato col regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

Art. 39.

Per le importazioni dall'estero di lievito fresco e secco per panificazione, l'imposta, nella misura del 5,30 %, è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento in base al valore di importazione del prodotto, calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 40.

L'imposta assolta a norma dei precedenti articoli è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per tutti gli atti economici relativi al lievito fresco e secco per panificazione.

TITOLO XIV

Gas di petrolio liquefatti e loro miscele

Art. 41.

Per gli atti economici aventi per oggetto il commercio dei gas incondensabili delle raffinerie di prodotti petroliferi e delle fabbriche che comunque lavorano prodotti petroliferi, semplici o in miscela fra loro, resi liquidi con la compressione (gas di petrolio liquefatti), l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella seguente misura:

1) gas destinati agli usi di cui all'art. 9 del decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, convertito nella legge 27 giugno 1957, n. 464, modificato dall'art. 1 della legge 29 novembre 1962, n. 1697: 4 %;

2) gas destinati come carburanti nell'autotrazione: 9 per cento;

3) gas destinati ad usi diversi da quelli indicati ai precedenti numeri 1) e 2): 14 %.

Le aliquote d'imposta stabilite al precedente comma si liquidano:

a) per i gas di provenienza estera e per quelli estratti dai depositi doganali: in modo virtuale dalle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore d'importazione calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762;

b) per i gas di produzione nazionale: a cura di chi effettua la estrazione dalle fabbriche o dai depositi nazionali in base al prezzo medio di L. 30 per chilogramma di gas liquido maggiorato dell'imposta di

fabbricazione effettivamente dovuta, mediante versamento diretto dell'imposta sull'entrata sul conto corrente postale del competente Ufficio del registro.

L'imposta di fabbricazione di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071, convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1167, dovuta per i gas destinati agli usi indicati al primo comma, n. 1) del presente articolo concorre a formare, agli effetti della liquidazione dell'imposta entrata una volta tanto, il valore imponibile, per i gas importati e per quelli esteri estratti dai depositi doganali, e l'entrata imponibile, per i gas di produzione nazionale o nazionalizzati, nella misura prevista dalle vigenti disposizioni, al netto della restituzione della detta imposta di fabbricazione accordata dal richiamato art. 9 e sue modificazioni.

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui al primo comma n. 1 ed al terzo comma del presente articolo l'importatore dei gas di cui sopra deve indicare alla dogana nella dichiarazione d'importazione la specifica destinazione dei prodotti.

Gli uffici tecnici imposte di fabbricazione e le dogane, per i depositi da esse vigilati, prima di autorizzare l'estrazione dei prodotti sono tenuti ad assicurarsi che l'imposta sull'entrata sia stata corrisposta in base ai criteri di cui sopra e prenderanno nota nelle loro scritture degli estremi relativi all'eseguito versamento.

Ove i gas destinati agli usi del citato art. 9 e sue modificazioni non vengano utilizzati negli impieghi previsti dal detto articolo, si rende dovuta, a titolo di integrazione, a cura dell'importatore o dell'acquirente di tali prodotti, la differenza d'imposta sull'entrata in meno assolta all'Erario.

Art. 42.

L'imposta assolta a norma dell'articolo precedente è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi dei gas incondensabili delle raffinerie di prodotti petroliferi e delle fabbriche che comunque lavorano prodotti petroliferi, semplici o in miscela tra loro, resi liquidi con la compressione (gas di petrolio liquefatti), sia precedenti che successivi allo sdoganamento od alla estrazione dalle fabbriche o dai depositi nazionali.

Le aliquote stabilite dall'articolo precedente assorbono anche l'imposta sull'entrata dovuta per tutti i passaggi dei suddetti gas destinati alla trasformazione in prodotti chimici di natura diversa dai gas stessi.

TITOLO XV

Acque minerali naturali, medicinali o da tavola, acque e bevande gassate e ghiaccio

Art. 43.

Per il commercio delle acque minerali naturali, medicinali o da tavola, nonchè delle acque e bevande gassate di produzione nazionale e per il commercio del ghiaccio, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto, a cura del produttore o fabbricante, nella misura del 4,30% e si corrisponde in modo virtuale al competente Ufficio del registro giusta le modalità di cui al titolo XXV del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, sui quantitativi venduti nell'anno con riferimento ai prezzi medi di vendita delle varie specie di prodotti, praticati nei confronti dei rivenditori al dettaglio o dei pubblici esercizi.

I detti prezzi medi sono determinati, per l'anno di competenza, entro il mese di febbraio dall'Intendente di finanza nella cui circoscrizione è situato lo stabilimento o la fabbrica, sentita la locale Camera industria e commercio, ed entro la stessa data devono essere comunicati agli Uffici del registro della Provincia. A tal fine gli interessati sono tenuti a segnalare alla competente Intendenza di finanza, entro il mese di gennaio 1964, la esistenza dello stabilimento o della fabbrica e le varie specie di prodotti ottenuti o fabbricati.

Art. 44.

Le ditte produttrici di acque minerali naturali, medicinali o da tavola, di acque e bevande gassate e di ghiaccio, hanno l'obbligo di tenere un apposito « registro della produzione » da sottoporre alla preventiva vidimazione da parte del competente Ufficio del registro, sul quale dovranno essere annotati i quantitativi della produzione giornaliera distintamente per ciascuna specie di prodotti. Alla fine di ogni mese i quantitativi prodotti dovranno essere riepilogati singolarmente per ciascuna specie a cura del produttore o fabbricante che dovrà apporre in calce al riepilogo stesso la propria firma e la data.

Art. 45.

Per le acque minerali naturali, medicinali o da tavola, per le acque e bevande gassate e per il ghiaccio di provenienza estera, l'imposta è del pari dovuta una volta tanto, nella misura del 4,30%, ed è riscossa in modo virtuale dalle dogane all'atto dello sdoganamento in base al valore d'importazione del prodotto calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 46.

I prodotti soggetti al trattamento tributario stabilito dai precedenti articoli sono i seguenti:

ghiaccio;

acque gassate in genere;

acque minerali artificiali da tavola;

acque minerali naturali, medicinali o da tavola;

bevande preparate con le acque suddette e con la aggiunta di sciroppi, polpe o succhi di agrumi o di frutta o di altro ingrediente, escluse quelle che abbiano un contenuto alcoolico superiore all'1%.

Art. 47.

L'imposta assolta a norma dei precedenti articoli è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per tutti i passaggi cui dà luogo il commercio del ghiaccio e delle acque minerali naturali, medicinali o da tavola e delle acque e bevande gassate, sia di produzione nazionale che di provenienza estera.

TITOLO XVI

Legname resinoso da opera

Art. 48.

Per il legname resinoso da opera di produzione nazionale l'imposta sull'entrata è stabilita una volta tanto nella misura dell'8% ed è dovuta:

a) in dipendenza della vendita o della concessione, a qualsiasi titolo ed a chiunque effettuata, del taglio di boschi o di piante resinose;

b) in dipendenza della vendita del legname resinoso da opera, nello stato di lavorazione di cui al seguente art. 49, prodotto direttamente dal privato proprietario del bosco.

L'imposta si corrisponde in base al prezzo o valore di macchiatico per metro cubo, nei modi e termini stabiliti dai seguenti articoli.

Art. 49.

L'aliquota condensata d'imposta di cui al precedente articolo è comprensiva dell'imposta afferente l'acquisto o la concessione del taglio di boschi o delle piante resinose, nonchè di quella che sarebbe dovuta per il commercio del legname resinoso (larice, abete e pino, compreso il cimbro) nello stato di lavorazione di cui appresso:

1) legname rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia;

2) travi semplicemente sgrossate con l'ascia non soggette per loro natura ad ulteriori lavorazioni, compresi i pali di abete, larice e pino anche iniettati o impregnati;

3) legname segato, tavolame e travature di qualunque lunghezza e spessore.

Art. 50.

Lo speciale regime d'imposizione stabilito dall'articolo 48 non si estende:

a) al legname da opera che non sia di natura resinosa;

b) ai lavori e manufatti ottenuti con l'impiego di legname resinoso da opera, comprese le perline (tavole con incastro), i listoni di larice e di abete lavorati nello Stato, i palchetti di legno, le scurette (tavole piallate predisposte per la messa in opera), i compensati, il legname operato, il legname adatto per la pavimentazione, i listelli ed il segato comunque ricavati di larghezza inferiore a cm. 8 e di spessore fino a mm. 30, nonchè gli scarti, gli zoccoli, le punte, i cascami e refili, ecc.

Per il legname e per i lavori di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*), l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura normale, e si corrisponde nei modi e termini prescritti dall'art. 15 del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

Art. 51.

L'imposta sull'entrata dovuta una volta tanto a norma del precedente art. 48 si accerta:

a) per le vendite e concessioni di taglio di boschi e di piante resinose, a qualsiasi titolo effettuate, risultanti da contratto sottoposto alla formalità della registrazione; in base ai corrispettivi globali del prezzo di macchiatico risultanti dai contratti stessi;

b) per le vendite o concessioni di taglio di boschi e di piante resinose, a qualsiasi titolo effettuate, risultanti da contratto verbale o comunque da contratto non assoggettato alla formalità di registrazione: in base ai corrispettivi globali del prezzo di macchiatico convenuti, da denunciarsi nei modi e nei termini stabiliti al successivo art. 53;

c) per la vendita del legname resinoso da opera prodotto direttamente dal privato proprietario del bosco: in base al prezzo medio di macchiatico, corrente nella zona ove trovasi situato il bosco, da denunciarsi nei modi e termini stabiliti al successivo art. 53.

Art. 52.

Nel caso di vendite o concessioni di taglio di boschi o di piante resinose poste in essere mediante contratto sottoposto alla formalità della registrazione, il contratto stesso deve obbligatoriamente contenere le seguenti indicazioni:

a) ubicazione del bosco o delle piante resinose oggetto del taglio;

b) qualità delle piante resinose oggetto del taglio e resa presuntiva in metri cubi del taglio stesso;

c) prezzo o valore unitario per metro cubo o globale di macchiatico relativo al taglio del bosco o di piante resinose oggetto del contratto.

Art. 53.

Per le vendite e concessioni di tagli di bosco o di piante resinose risultanti da contratto verbale o comunque da contratto non assoggettato alla formalità della registrazione, ai fini della liquidazione e del pagamento dell'imposta sull'entrata dovuta una volta tanto a norma del precedente art. 48, deve essere presentata, entro il termine di dieci giorni decorrenti dal giorno in cui è avvenuta la vendita o concessione, apposita denuncia all'Ufficio del registro nella cui circoscrizione sono situati il bosco o le piante resinose oggetto della vendita o concessione, contenente le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome e domicilio dei contraenti;

b) ubicazione del bosco o delle piante resinose oggetto del taglio;

c) qualità delle piante resinose oggetto del taglio e resa presuntiva in metri cubi del taglio stesso,

d) prezzo o valore unitario per metro cubo e globale di macchiatico relativo al taglio del bosco o di piante resinose oggetto della denuncia.

La denuncia deve essere presentata in doppio esemplare, uno dei quali viene restituito al denunciante dall'Ufficio del registro con l'annotazione degli estremi dell'avvenuta registrazione della stessa sul registro di formalità mod. VI, nonchè degli estremi relativi alla bolletta di riscossione dell'imposta dovuta, staccata dall'apposito bollettario mod. 72-*A*; tali annotazioni vanno convalidate con la firma del capo dell'Ufficio e con l'apposizione del timbro a calendario.

Per le vendite del legname resinoso da opera, direttamente prodotto dal privato proprietario, deve essere, entro dieci giorni da quello in cui vengono effettuate le vendite, inviata al competente Ufficio del registro, a mezzo di lettera raccomandata, apposita denuncia contenente il cognome, nome e domicilio dell'acquirente, la qualità e il preciso quantitativo del legname venduto.

Art. 54.

Sono obbligati alla presentazione della denuncia di cui al precedente art. 53:

1) per le vendite e concessioni di taglio di boschi risultanti da contratto verbale e comunque da contratto non assoggettato alla formalità della registrazione:

a) l'Azienda del demanio forestale, i Comuni, le Province e gli Enti morali in genere, nella loro qualità di venditori;

b) gli acquirenti, quali essi siano, quando il venditore non sia uno degli enti di cui alla precedente lettera *a*);

2) per le vendite del legname resinoso da opera effettuate dal privato proprietario che ha provveduto direttamente al taglio del bosco e delle piante resinose: il venditore.

Art. 55.

Al pagamento dell'imposta sull'entrata dovuta una volta tanto a norma del precedente art. 48, devono provvedere:

a) all'atto della registrazione dei contratti: le persone che richiedono la registrazione stessa, per le vendite e concessioni di tagli di bosco e di piante resinose risultanti da contratti soggetti alla formalità della registrazione;

b) all'atto della presentazione della prescritta denuncia: le persone obbligate alla presentazione della denuncia stessa, per le vendite o concessioni di taglio di boschi o di piante resinose risultanti da contratti verbali o comunque non assoggettati a registrazione.

Peraltro, per le vendite del legname resinoso da opera, prodotto direttamente dal privato proprietario, fermo l'obbligo della presentazione della prescritta denuncia, a cura del proprietario stesso, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 53, il pagamento della imposta dovuta deve essere effettuato dall'acquirente. A tal fine i singoli acquirenti dovrano, entro dieci giorni dalla data dell'acquisto del legname, produrre al competente Ufficio del registro una nuova apposita denuncia contenente il cognome, nome e domicilio del venditore, la qualità e il preciso quantitativo del legname acquistato sulla quale l'imposta deve essere liquidata e riscossa con le norme di cui al successivo art. 56.

Art. 56.

L'imposta sull'entrata, nei casi di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 51 ed altresì per i contratti sottoposti alla formalità della registrazione esclusi quelli stipulati dall'Azienda del demanio forestale, dai Comuni e dalle Province, deve essere liquidata e riscossa dagli Uffici del registro sui prezzi, corrispettivi o valori di macchiatico convenuti e denunciati, purchè non risultino inferiori ai prezzi medi di macchiatico per metro cubo correnti nelle località ove si trovano il bosco o le piante oggetto del taglio, riferibili ai prezzi medi risultanti dai contratti di vendita o di concessione stipulati dalla Azienda del demanio forestale, dai Comuni e dalle Province e sottoposti alla formalità della registrazione presso l'Ufficio del registro che ha ricevuto la denuncia ed in mancanza presso gli Uffici del registro viciniori.

Art. 57.

Ai fini della liquidazione definitiva dell'imposta sull'entrata, le parti interesaste devono presentare all'Ufficio del registro, presso il quale è stata effettuata la registrazione dei contratti ovvero presentata la prescritta denuncia delle vendite o concessioni di tagli di bosco o di piante resinose, entro venti giorni decorrenti dalla data in cui sono state ultimate le operazioni di contamento, la denuncia dei quantitativi di legname in metri cubi effettivamente ricavati dal taglio del bosco e delle piante resinose.

In base a tale denuncia definitiva, gli Uffici del registro provvedono alla liquidazione ed alla riscossione dell'imposta eventualmente ancora dovuta ed a comunicare alle stesse parti interessate, ai fini della decorrenza del termine per la richiesta del rimborso, il credito d'imposta risultante a loro favore.

Art. 58.

I Comuni autorizzati al taglio di boschi per il soddisfacimento di « usi civici », i quali, successivamente alla distribuzione per gli « usi » suddetti, provvedono alla vendita della eccedenza di legname nello stato di lavorazione di cui al precedente art. 49, sono tenuti a presentare la prescritta denuncia ed al contemporaneo pagamento della relativa imposta dovuta, entro dieci giorni dalla effettuata vendita.

Art. 59.

Per il legname resinoso da opera di provenienza estera, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto in base alle aliquote di seguito specificate, ed è liquidata e riscossa a cura delle dogane all'atto dello sdoganamento in base al valore d'importazione dei prodotti calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762:

a) travature e tavolame di qualunque lunghezza: 5 per cento;

b) travi semplicemente squadrate con l'ascia non soggette per loro natura ad ulteriori lavorazioni, compresi i pali di abete, larice e pino anche iniettati o impregnati: 6 per cento;

c) legname rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia, suscettibile di ulteriori lavorazioni: 7 per cento.

L'imposta assolta a norma del presente articolo è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per tutti gli atti economici posti in essere nello Stato relativi al commercio del suddetto legname.

Per legname resinono da opera deve intendersi: il larice, il pino, l'abete, il pitch pine (pino resinoso di America), il fiandra (pino bianco e rosso di Svezia), il silver spruce (abete del Pacifico), l'Oregon pine a Douglas Fir (pino dell'Oregon), il pino cirmolo detto anche pino cembro o zimbro, il pino moscovita, di Arcangelo e tipi di piante resinose similari.

Per la importazione di legname resinoso in esenzione dai dazi doganali da parte di dette che lo impiegano direttamente nelle aziende minerarie nazionali (puntelli) o nella fabbricazione della pasta di legno chimica e meccanica od anche nella fabbricazione di pannelli costituiti da trucioli e cascami di legno agglomerati con resine o altri leganti, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura del 3 %.

Le ditte importatrici del legname resinoso da opera di cui al precedente comma, ove, successivamente alla importazione, invece di impiegare il legname stesso direttamente negli usi ivi indicati, lo vendano ad altri operatori economici, sono tenute per tali vendite a corrispondere, nei modi e termini normali, l'imposta integrativa del 2 %, 3 % e 4 %, rispettivamente per i prodotti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del primo comma del presente articolo.

Per il legname e per i lavori di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 50, di provenienza estera, la imposta sull'entrata è dovuta nella misura normale del 3,30 %.

TITOLO XVII

Pelli da pellicceria e confezioni in pellicceria

Art. 60.

L'imposta sull'entrata per il commercio delle pelli da pellicceria o parti di esse è dovuta una volta tanto nella misura seguente:

a) pelli da pellicceria, fini: voci doganali: 43.01-A; 43.02-A-I-*a*; 43.03-A-I; 43.03-C-I: 30 %;

b) pelli da pellicceria comuni: voci doganali: ex 43.01-B (escluse le pelli di agnello delle Indie non aventi pelo arricciato e le pelli di agnello della Cina, della Mongolia e del Tibet, ed escluse altresì le pelli di capra, capretto e capretta dello Yemen, della Cina e della Mongolia in quanto pelli non buone da pellicceria); 43.02-A-I-*b*; 43.03-A-II; 43.03-C-II: 8,30 %.

Il tributo si corrisponde:

1) per le pelli di produzione nazionale: all'atto della vendita delle pelli alle ditte che ne effettuano la concia, sia per la rivendita allo stato di pelli conciate, sia per usarle nella propria industria, in base a fattura od altro equivalente documento da rilasciarsi nei modi e termini normali a cura del venditore e sul prezzo globale di vendita;

2) per le pelli di provenienza estera: all'atto dello sdoganamento, in modo virtuale con versamento diretto alle dogane, in base al valore determinato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

L'imposta assolta come sopra è comprensiva, per i prodotti nazionali, di quella che sarebbe dovuta per i passaggi anteriori e successivi alla vendita fatta alle ditte che effettuano la concia, e per i prodotti di provenienza estera, di quella che sarebbe dovuta per tutti i passaggi dei detti prodotti. L'imposta comprende, altresì, i passaggi afferenti le confezioni in pellicceria.

Art. 61.

Per le pelli da pellicceria fini e comuni, di produzione nazionale, crude, fresche o secche, escluse in ogni caso quelle preparate, destinate all'esportazione, la imposta è dovuta una volta tanto nella misura del 12% per quelle fini e nella misura del 3,30 % per quelle comuni, in base al prezzo di vendita risultante dalla fattura emessa nei confronti dell'acquirente estero, e si corrisponde nei modi e termini normali sul duplo della fattura medesima in possesso dell'esportatore.

Il duplo suddetto deve esere esibito alla competente dogana, la quale, dopo aver accertata la regolare corresponsione dell'imposta sull'entrata dovuta, vi appone il proprio visto con la indicazione degli estremi della bolletta di esportazione.

Art. 62.

Per le pelli di coniglio, di lepre e similari di estera provenienza importate dagli stabilimenti di secretatura dai cappellifici, pelifici e dalle industrie non conciarie l'imposta sull'entrata è dovuta nella normale misura del 3,30 % ed è liquidata e riscossa a cura delle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore di importazione dei prodotti calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Gli stabilimenti di secretatura, i cappellifici, i pelifici e le industrie non conciarie devono comprovare la attività esercitata mediante apposita specifica indicazione da inserire nella dichiarazione di importazione alla quale deve essere allegato un certificato della competente Camera di commercio, industria ed agricoltura attestante che lo stabilimento a cui è destinato il prodotto è attrezzato per la secretatura delle pelli di cui al precedente comma.

Gli stabilimenti di secretatura, i cappellifici, i pelifici e le industrie non conciarie che effettuino eccezionalmente le vendite delle pelli di coniglio e di lepre e similari o di parti di esse, secretate o meno, importate con il pagamento dell'imposta nella misura del 3,30 % sono tenuti, per tali vendite, a corrispondere l'imposta in ragione del 5 % sul prezzo praticato all'acquirente.

Per le vendite di pelli di coniglio, lepre e similari, crude, fresche o secche, di produzione nazionale, effettuate nei confronti di cappellifici, pelifici ed industrie non conciarie, l'imposta è dovuta nella misura del 3,30 % nei modi e termini normali; fermo, per le vendite poste in essere da commercianti, l'obbligo ai medesimi di corrispondere l'imposta per il precedente acquisto nella stessa misura del 3,30 %, in base a documento da emettersi contemporaneamente al rilascio della fattura alle dette industrie.

Art. 63.

Per le pelli da pellicceria, o parti di esse, di produzione nazionale, consegnate o spedite alle concerie per le operazioni di concia nell'interesse delle ditte commerciali ed industriali che ne hanno effettuata la consegna o la spedizione, fermo l'obbligo dell'osservanza di tutte le norme e condizioni stabilite dagli articoli 16 e 17 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, l'imposta sull'entrata, nella misura di cui al precedente art. 60, si corrisponde a cura della ditta committente sul prezzo medio di mercato delle pelli gregge consegnate o spedite, in base alla nota di accompagnamento prescritta dall'art. 16, n. 6, del citato regolamento, indipendentemente dalla imposta dovuta sui corrispettivi di lavorazione dalla ditta che provvede alla concia delle pelli.

Art. 64.

L'imposta sull'entrata di cui all'art. 60 è dovuta anche nel caso di privati che vendono le pelli o parti di pelle da pellicceria a ditte che ne effettuano la concia, ovvero consegnano o spediscono a tali ditte le pelli stesse per le operazioni di concia. L'imposta si corrisponde, in tal caso, a cura della conceria nei modi e termini normali, per il fatto ed in occasione della introduzione delle pelli nello stabilimento o nei locali della stessa conceria in base al prezzo di vendita, se si tratta di vendita, ovvero in base al prezzo medio di mercato delle pelli stesse, ove si tratti di consegna per le operazioni di concia.

Resta in ogni caso separatamente dovuta l'imposta sui corispettivi di lavorazione della ditta che provvede alla concia delle pelli.

Art. 65.

Il prezzo medio di mercato delle pelli, agli effetti delle disposizioni di cui agli articoli precedenti, è quello risultante dal più recente listino della Camera di commercio della Provincia in cui ha sede la ditta che effettua le operazioni di concia.

TITOLO XVIII

Disposizioni comuni

Art. 66.

Le note e fatture che siano rilasciate per gli atti economici per i quali l'imposta, a norma delle disposizioni contenute nel presente decreto, è assorbita da

quella dovuta una volta tanto, sono soggette alla imposta di bollo di cui all'art. 24 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e succesive modificazioni. Ove, peraltro, i detti documenti portino separato addebito di spese di trasporto, di imballaggio od altro, limitatamente a tale addebito, è dovuta l'imposta sull'entrata nella misura e nei modi normali.

Art. 67.

I prezzi medi stabiliti dal presente decreto possono formare oggetto di revisione nel corso dell'anno, qualora intervengano variazioni di prezzo in più o in meno.

Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio al 31 dicembre 1964.

Esso sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1963

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1963
Registro n. 40 Finanze, foglio n. 396. — BAIOCCHI

(11435)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1963.

Divieto nel territorio della provincia di Bolzano dell'uso in pubblico di uniformi o di divise da parte di associazioni od organizzazioni di qualsiasi natura.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1962, con il quale, per motivi di ordine pubblico e di sicurezza pubblica, sono state applicate, in provincia di Bolzano, le disposizioni di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Considerata la permanenza dei motivi di ordine pubblico e di sicurezza pubblica che hanno reso necessario il disposto del decreto ministeriale 27 dicembre 1962, e la necessità, quindi, di prorogare la efficacia del decreto medesimo;

Decreta:

Il divieto nel territorio della provincia di Bolzano, dell'uso in pubblico di uniformi o di divise da parte di associazioni od organizzazioni di qualsiasi natura è prorogato al 31 dicembre 1964.

Roma, addì 27 dicembre 1963

Il Ministro: TAVIANI

(11592)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1963.

Divieto dell'uso in pubblico di divise e uniformi da parte di associazioni ed organizzazioni.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare in via temporanea l'uso in pubblico di uniformi e di divise da parte di associazioni ed organizzazioni;

Decreta:

Dalla data di pubblicazione del presente decreto fino al 31 dicembre 1964 è vietato l'uso in pubblico di uniformi e di divise da parte di aderenti ad associazioni ed organizzazioni di qualsiasi natura, fatta eccezione per le associazioni sportive e per gli istituti ed i convitti di istruzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1963

Il Ministro: TAVIANI

(11591)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 14 dicembre 1963: « Calendario ed orario di Borsa per l'anno 1964 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 19 dicembre 1963, a pag. 6015, colonna seconda, 12ª riga, ove è detto « ... martedì 28 aprile, martedì 27 maggio ... » leggasi « ... martedì 28 aprile, mercoledì 27 maggio ... » ed alla 35ª riga, ove è detto: « Dicembre: 5, 6, 8, 12, 13, 19, 20, 25, 26, 27 » leggasi « Dicembre: 5, 6, 8, 12, 13, 19, 20, 24, 25, 26, 27 ».

(11596)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « San Lorenzo Martire » di Zagarolo, con sede nel comune di Zagarolo (Roma) in liquidazione coatta.

Nella riunione del 22 dicembre 1963, tenuta dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « S. Lorenzo Martire » di Zagarolo, con sede nel comune di Zagarolo (Roma), in liquidazione coatta, il dott. Aldo Mannucci è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma ottavo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(11593)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.